

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Nota 16.6.2008, n. 20 prot. 25/I/0007823

Oggetto: Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - contratto di inserimento ex art. 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 276/03 ed incentivi economici.

La Confcommercio - Federazione Italiana Pubblici Esercizi - ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla possibilità di stipulare, "indipendentemente dal godimento degli incentivi economici", contratti di inserimento con donne di qualsiasi età residenti in tutte le Regioni e Province autonome, solo successivamente alla data di pubblicazione del Decreto interministeriale di cui all'art. 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 276/2003 e fino al termine stabilito nel Decreto interministeriale stesso, considerando pertanto tale Decreto quale "condizione necessaria" del contratto.

Acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si osserva quanto segue.

L'art. 54, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 276/2003 individua, fra le categorie di lavoratori con cui è possibile stipulare il contratto d'inserimento, le donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile, determinato con apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia inferiore almeno del 20% rispetto a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile.

Il successivo art. 59, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo, poi, riconosce gli incentivi economici, previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro, "con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d), e), ed f), nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 3 dicembre 2002".

È evidente, dalla lettura delle norme sopra richiamate, che occorre distinguere, in relazione alla tipologia contrattuale in argomento, due profili, uno attinente agli incentivi economici ed uno attinente al contratto strettamente inteso.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, nell'ipotesi di cui alla citata lettera e) il Legislatore richiede, per la valida stipulazione del contratto d'inserimento, la sussistenza di un requisito di carattere soggettivo in una delle parti contraenti, ovvero che "le donne di qualsiasi età" con le quali stipulare il contratto medesimo siano residenti nelle aree geografiche in possesso delle caratteristiche occupazionali stabilite dalla legge ed individuate, a seguito di una ricognizione dei relativi dati statistici, dall'apposito Decreto interministeriale.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con risposta ad interpello n. 1/2007 ha, inoltre, precisato che il suddetto Decreto ha "natura dichiarativa" e che la sua efficacia si estende ai tutti i contratti stipulati negli anni cui esso fa esplicito riferimento.

Tuttavia occorre precisare che, nell'eventuale ipotesi di stipulazione di un contratto d'inserimento con una donna residente in un'area geografica risultante poi priva della situazione occupazionale richiesta dalla

norma o, ancora, nell'ipotesi della stipulazione del contratto in un arco temporale non espressamente menzionato nel Decreto, il contratto non rientra nella fattispecie tipica di cui all'art. 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 276/2003, con conseguente inapplicabilità della relativa normativa.

Resta in ogni caso salva la validità del contratto ove rientri in una delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo, altrimenti si dovrà procedere, secondo gli ordinari criteri interpretativi, alla riqualificazione formale del rapporto sottostante quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. Corte Cost. sent. n. 210/1997 e n. 283/2005).

L'interpellante, con ulteriore quesito, ha altresì chiesto il parere di questa Direzione generale in merito alla possibilità di fruire degli sgravi contributivi, "sia quello minimo del 25 per cento che quelli in percentuale superiore", solo da parte delle imprese che abbiano "effettuato le assunzioni nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna".

In ordine al secondo quesito avanzato dall'interpellante, attinente quindi al profilo degli incentivi economici, si rappresenta quanto segue.

Sul punto, l'art. 1 del Decreto interministeriale 11 novembre 2005, in vigore per il triennio 2004 - 2006, aveva individuato "in tutte le Regioni e Province autonome" i territori in cui era possibile stipulare i contratti d'inserimento con i soggetti di cui all'art. 54, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 246/2003 e fruire del beneficio contributivo uniforme e generalizzato del 25%, in quanto tale agevolazione non costituisce un'ipotesi di "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.

Mentre l'art. 2 del citato Decreto interministeriale aveva individuato "nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna" le aree territoriali di cui all'art. 2, lettere f) del regolamento (CE) n. 2204/2002 (il c.d. "livello NUTS II") nelle quali dovevano risiedere le donne con cui era possibile stipulare contratti d'inserimento e fruire del maggiore sgravio contributivo, superiore al 25%.

È pacifico che l'accesso al beneficio in misura superiore al 25%, poi, è subordinato al rispetto delle strategie europee in materia di sostegno all'occupazione, come illustrate nel regolamento (CE) n. 2204/02.

Il nuovo Decreto 31 luglio 2007, per l'anno 2007, ha confermato lo sgravio uniforme e generalizzato del 25% per le aree riferite a "tutte le Regioni e Province autonome"; mentre ha ridotto le aree di cui al livello NUTS II, ammesse al beneficio in misura superiore al 25%, escludendo rispetto alla precedente elencazione la sola regione Lazio.

Infine, per completezza, si rileva che l'INPS, con circolare n. 10/2008, ha fornito le indicazioni operative sia per il recupero degli sgravi spettanti alle aziende e da queste non goduti, sia per la restituzione degli sgravi indebitamente fruiti in misura superiore al 25% per le assunzioni, effettuate nel 2007, di lavoratrici residenti nella regione Lazio (spettanti, invece, nella sola misura uniforme e generalizzata del 25%).